



Copia Albo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 235

del 24/04/2023

Servizio Amministrativo

OGGETTO:

CIG: Z783AF72C7 - AFFIDAMENTO IN PROROGA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO CATEGORIA B / POSIZIONE B3 PRESSO IL SERVIZIO TECNICO - PERIODO 01.05.2023/30.06.2023 - DITTA GI GROUP SPA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale **ATTESTA** che copia del presente provvedimento e' posto in pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal **08/05/2023** al **23/05/2023**.

Saint-Vincent, li 08/05/2023

Il Segretario Comunale
F.to dott. MANTEGARI Riccardo

Copia conforme all'originale in formato digitale.

Saint-Vincent, li 08/05/2023

Il Segretario Comunale
F.to dott. MANTEGARI Riccardo

OGGETTO:

CIG: Z783AF72C7 - AFFIDAMENTO IN PROROGA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO CATEGORIA B / POSIZIONE B3 PRESSO IL SERVIZIO TECNICO - PERIODO 01.05.2023/30.06.2023 - DITTA GI GROUP SPA

| | | | | | |
|-----|------------|-----|--|----------------|--------|
| CIG | Z783AF72C7 | CUP | | CODICE UFFICIO | UFESQB |
|-----|------------|-----|--|----------------|--------|

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

RICHIAMATI:

- l'art. 46, comma 3 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54;
- il decreto n. 3 del 05/05/2021 con il quale il Sindaco conferisce l'incarico di Segretario Comunale di Saint-Vincent al dott. Riccardo Mantegari con decorrenza dal 06/05/2021 e fino alla scadenza naturale del mandato elettorale e comunque sino alla nomina del nuovo Segretario, nei termini di legge;

PREMESSO:

- che la Giunta comunale, con propria deliberazione n. 92 del 25/08/2022, ha espresso la necessità di assumere del personale a tempo determinato presso l'ufficio tecnico comunale, con profilo ascrivibile alla categoria B / posizione B3, da impiegare per 30 ore settimanali, con funzioni esecutive a supporto del servizio tecnico-manutentivo, al fine di arginare le criticità dell'attuale dotazione organica (dimissioni volontarie di n. 1 unità di personale e congedo per gravi motivi ed aspettativa di un'altra unità di personale) e per garantire il regolare svolgimento dei servizi;
- che a seguito di procedura di gara telematica n. 3195394, sulla piattaforma MEPA/Consip, con propria determinazione n. 249 del 30/09/2022 si affidava il servizio in parola alla ditta GI GROUP S.p.a. per il periodo 01/10/2022-31/12/2022, con facoltà di proroga, al prezzo lordo mensile di € 2.861,12, come di seguito definito:

| lordo mensile dipendente | mensile lordo | agenzia netto | iva | totale netto | totale lordo |
|--------------------------|---------------|---------------|---------|--------------|--------------|
| 1.857,79 € | 2.602,60 € | 211,90 € | 46,62 € | 2.814,50 € | 2.861,12 € |

PRESO ATTO che, con propria determinazione n. 367 del 22/12/2022, per ragioni di servizio, non essendo stato coperto il posto resosi vacante presso l'ufficio tecnico, si è provveduto alla proroga del servizio in parola per il periodo dal 01/01/2023 al 30/04/2023, alle medesime condizioni contrattuali originarie

RESO EDOTTO che l'unità di personale in parola è stata assegnata, a far data dal 01/01/2023:

- presso l'ufficio Tecnico in supporto al responsabile del servizio nell'attività di gestione e rendicontazione contabile dei progetti PNRR sulla piattaforma Regis;
- presso l'ufficio di ragioneria, per l'attività di rendicontazione del progetto SAI (ex SPRAR) di accoglienza dei rifugiati;

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere a prorogare nuovamente il servizio in parola, per il periodo 01.05.2023-30.06.2023 in quanto:

- si rende necessario, per la corretta definizione delle specifiche attività sopra indicate, il proseguimento dell'attività lavorativa senza soluzione di continuità per un ulteriore bimestre;
- si rende altresì necessario garantire un supporto all'ufficio tecnico comunale, anche dopo l'assunzione per mobilità di nuovo dipendente tecnico a far data dal 01/05/2023, in quanto

lo stesso svolgerà attività ridotta presso il Comune di Saint-Vincent, pari a 2 giorni lavorativi su 5 su base settimanale, in forza di accordi intercorsi con il comune di provenienza, per l'intero periodo estivo;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 81/2015 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" che disciplina il contratto di somministrazione di lavoro quale contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata ai sensi del D.lgs. n. 267/2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla proroga del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, affidato alla ditta GI GROUP SPA con sede in Milano, Piazza IV Novembre n. 5, C.F./P.IVA 11629770154, per il periodo dal 01/01/2023 al 30/04/2023, alle medesime condizioni contrattuali originarie;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. come modificato dal DL 76/2020 (conv. L. 11 settembre 2020, n.120 – c.d. Decreto Semplificazioni) e, da ultimo, dal DL 77/2021, che al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e all'emergenza sanitaria globale del COVID-19, ha introdotto un nuovo assetto normativo derogatorio fino al 30.06.2023 per gli affidamenti infra soglia comunitaria, e in particolare:

- l'art. 30, comma 1, in materia di principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
- l'art. 32, comma 2, in materia di determinazione a contrarre nel caso di affidamento diretto;
- l'art. 36, comma 2 lett. a) che prevede, entro la soglia di legge la facoltà di affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, di forniture, servizi e lavori in amministrazione diretta;
- l'art. 37 in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze;
- l'art. 40 in materia di obbligo di uso dei mezzi elettronici nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione;
- l'art. 95 in materia di criteri di aggiudicazione dell'appalto;

VISTE le norme in materia di spending review che integrano la normativa in materia di appalti pubblici e, in particolare, tra le altre:

- l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., che stabilisce "*Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure*";
- l'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e ss.mm.ii., che stabilisce "*le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo e qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa. (...) Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti*";

- l'art. 1, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (conv. L. 07/08/2012 n. 135) rubricato "Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure" che prevede in capo agli enti locali l'obbligo di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.a.;

VISTO l'art. 12, comma 4 della L.R. 19 dicembre 2014, n. 13 e ss.mm.ii. che esclude dall'obbligo di utilizzare un soggetto aggregatore regionale o nazionale (cd. Centrale di committenza) per le procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture nei limiti di importo stabiliti dalla normativa statale vigente;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016, la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio e nel rispetto delle procedure telematiche previste da Consip;
- ai sensi dell'art. 32 comma 10 lettera b) del D.lgs. 50/2016, non troverà applicazione il termine dilatorio di 35 giorni (comma 9) per la stipula del contratto;
- che la regolarità contributiva della Ditta è stata accertata mediante acquisizione del DURC, con scadenza al 04/07/2023, prot. INPS_34981101, depositato agli atti;
- che l'impresa suddetta non si trova in alcuna delle fattispecie di cui all'art. 80 del predetto D.lgs. 50/2016 relativo ai motivi di esclusione dalle procedure di appalto, giuste dichiarazioni effettuate dalla stessa presenti sulla piattaforma telematica MEPA;

RICHIAMATO:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e in particolare l'art. 183 in materia di "Impegno di spesa";
- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42) e in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2) che, tra l'altro, disciplina le modalità ed i limiti di assunzione dell'impegno di spesa;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 46 in materia di organizzazione degli uffici e del personale;
- la Legge Regionale del 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 23/02/2016;
- il Regolamento comunale di Contabilità da ultimo approvato, con modifiche, con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 26/06/2018;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 22/02/2022 con la quale si approvava la nota di aggiornamento al D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) 2022/2024 e il bilancio di previsione pluriennale 2022/2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 24/03/2022 con la quale si è approvato il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) integrato con il Piano della performance 2022/2024 e si è provveduto alla contestuale assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di spesa;

VISTE le disposizioni dettate:

- dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;

- dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli art. 183 e 184 del TUEL 18 agosto 2000, n 267, dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. DI AFFIDARE, in regime di proroga, alla ditta GI GROUP SPA con sede in Milano, Piazza IV Novembre n. 5, C.F./P.IVA 11629770154 il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, per il periodo dal **01/05/2023** al **30/06/2023**, alle medesime condizioni contrattuali originarie;
2. DI IMPEGNARE a favore di GI GROUP SPA la somma prevista di **€ 5.725,00** per il servizio di cui sopra con imputazione al bilancio di previsione 2023/2025, esercizio di esigibilità **2023**, come di seguito specificato:

CAPITOLO 1.03.02 CODICE 01.06.1 ART. 89

3. DI DARE ATTO che l'IRAP a carico dell'Ente utilizzatore sarà versata Regione Valle d'Aosta come da normativa vigente e la spesa sarà imputata al bilancio di previsione 2023/2025, esercizio di esigibilità **2023**, come di seguito specificato:

CAPITOLO 1.07.05 CODICE 01.06.1. ART. 16

4. DI SPECIFICARE che:
 - ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D. L. 187/2010, è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari – assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente **Codice Identificativo di Gara (CIG)**: **Z783AF72C7**
 - il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, a fronte di fatturazione elettronica indirizzata al **codice IPA del Comune di Saint-Vincent UFESQB**;
5. DI DARE ATTO:
 - che il responsabile del presente procedimento, ai sensi di legge, è il Segretario comunale dott. Mantegari Riccardo, in premessa individuato;
 - che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
 - che ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, il programma dei pagamenti qui definito è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
 - che ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90 e del Codice di comportamento dei dipendenti degli enti di cui all'art. 1, c. 1 della L.R. 22/2010, non sussistono conflitti d'interesse con il/i soggetto/i destinatario/i del presente provvedimento;

6. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento:
 - agli uffici competenti per la corretta esecuzione di quanto qui disposto;
 - al soggetto/i destinatario/i del presente provvedimento per opportuna conoscenza e in ottemperanza all'art. 191, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;
7. DI RENDERE NOTO che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso:
 - ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale auto-annullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;
 - ricorso giurisdizionale presso il TAR di Aosta, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D.lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto;
 - ricorso giurisdizionale presso il TAR di Aosta, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D.lgs. n. 104/2010, entro 30 giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71.

Il Responsabile del Servizio
dott. Riccardo Mantegari